

ORDINANZA 2/2018

Il Direttore Aeroportuale Toscana,

VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 190/91 e successive modificazioni e integrazioni, unitamente al relativo regolamento di attuazione del codice della strada recato dal dpr 495/92;

VISTA la propria ordinanza 7/2016;

CONSIDERATA l'opportunità di apportare modifiche alla propria ordinanza 7/2016, in virtù della mutata allocazione degli uffici di alcuni Enti di Stato;

VALUTATA la necessità di migliorare la distribuzione degli stalli dedicati a tali Enti di Stato, onde facilitare il loro posteggio veicolare e migliorarne complessivamente l'efficienza;

SENTITO il Gestore aeroportuale di Firenze,

ORDINA

Art. 1) Il comma 5 dell'articolo 2 dell'ordinanza 7/2016 del Direttore Aeroportuale Toscana è sostituito dal testo seguente:

“La porzione maggiore, procedendo da nordovest (ossia dal varco di emergenza n° 9) verso sudest, è regolata come segue:

- *nella zona antistante i locali destinati all'aviazione generale è permessa la sola fermata soltanto alle vetture a noleggio con conducente e ai taxi, per il tempo strettamente necessario per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri;*
- *procedendo, sono riservate le seguenti posizioni di parcheggio, individuate da segnaletica orizzontale gialla, inclusa l'indicazione dell'ente o società:*
 - *n° 1 parcheggio dedicato al fornitore di servizi per l'aviazione generale;*
 - *n° 7 parcheggi dedicati all'ENAC;*
 - *n° 5 parcheggi dedicati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;*
 - *n° 5 parcheggi dedicati alla Guardia di Finanza;*
 - *n° 7 parcheggi dedicati alla Polizia di Stato.*

La porzione minore offre alcuni parcheggi dedicati a vetture del Gestore aeroportuale, nonché alla sosta di motocicli e ciclomotori”.

Art. 2) Al fine di favorire il rispetto della presente ordinanza, il Gestore aeroportuale provvede alla pitturazione e alla manutenzione delle posizioni



di parcheggio qui indicate e delle relative sigle e all'indicazione degli estremi della presente ordinanza sulla segnaletica verticale.

- Art. 3) All'ordinanza 7/2016 del Direttore Aeroportuale Toscana viene aggiunto l'art. 2 bis, con il seguente testo:
“È istituito un sistema di permessi di parcheggio, costituito da un registro degli aventi diritto e da contrassegni numerati da esporre in maniera visibile all'interno del veicolo quando parcheggiato nelle aree riservate a enti o società indicati nella presente ordinanza. La mancata esposizione del contrassegno comporta la comminazione della sanzione prevista al comma primo del seguente articolo 4”.
- Art. 4) L'inosservanza della presente ordinanza è passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 1174 comma 2 del codice della navigazione e alla rimozione forzata del veicolo in infrazione.
Qualora l'inosservanza arrechi potenziale o concreto pericolo per la navigazione aerea, troverà applicazione l'art. 1231 cn *Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione* e le eventuali ulteriori sanzioni stabilite dall'autorità giudiziaria.
- Art. 5) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
- Art. 6) La presente ordinanza entra in vigore in data 26 marzo 2018 e abroga ogni preesistente difforme disposizione.

D.ssa Fabiola Cardea

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)